

REGIMI DI AIUTO E MISURE DI SOSTEGNO CONNESSE ALLA SUPERFICIE E AGLI ANIMALI

Manuale per la presentazione e l'istruttoria delle domande di aiuto e di pagamento

CAMPAGNA 2017

Procedure per la gestione del regime per i piccoli agricoltori

INDICE

1	INTRODUZIONE.....	3
1.1	Condizioni particolari.....	3
1.1.1	Trasferimento dei titoli per successione effettiva o anticipata.....	4
1.2	Domande relative al regime dei piccoli agricoltori.....	6
1.2.1	Domanda di conferma dell'adesione al regime dei piccoli agricoltori.....	6
1.2.2	Domanda di subentro e trasferimento titoli.....	6
1.3	Modalità di uscita dal regime.....	7
1.3.1	Ritiro dal regime dei piccoli agricoltori.....	7
2	DICHIARAZIONI.....	8
3	Allegato 1 - RITIRO PICCOLO AGRICOLTORE.....	8

1 INTRODUZIONE¹

Gli agricoltori che nel 2015 detenevano diritti all'aiuto, di proprietà o in affitto, hanno avuto la facoltà di optare per la partecipazione al regime dei piccoli agricoltori. I pagamenti nell'ambito del regime dei piccoli agricoltori sostituiscono i pagamenti relativi al regime di pagamento di base, *greening*, giovani agricoltori e sostegno accoppiato.

Gli agricoltori che partecipano al regime dei piccoli agricoltori sono esonerati dalle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente.

Gli agricoltori che intendevano partecipare a regime per i piccoli agricoltori avrebbero dovuto presentare una domanda di adesione entro il 15 ottobre 2015. Gli agricoltori che non hanno presentato domanda entro tale data o che intendono ritirarsi dal regime non hanno più diritto a partecipare al regime. In deroga, gli agricoltori il cui importo dei pagamenti diretti era inferiore all'importo massimo stabilito (1.250,00 euro) sono stati inclusi automaticamente nel regime dei piccoli agricoltori e avrebbero dovuto ritirarsi in modo esplicito.

L'importo del pagamento annuale per i piccoli agricoltori è pari al totale dei pagamenti che potevano essere assegnati all'agricoltore nel 2015 nel regime di pagamento di base (compreso il pagamento *greening* e il pagamento giovane) e nel sostegno accoppiato, qualora avesse fatto domanda come un agricoltore non aderente al regime dei piccoli agricoltori.

Per ciascun agricoltore è previsto un importo massimo di 1.250,00 euro. Qualora l'agricoltore avesse diritto a ricevere un pagamento superiore, ma abbia aderito al regime del piccolo agricoltore, l'importo delle varie componenti è proporzionalmente ridotto fino a raggiungere la soglia massima. Il pagamento non è effettuato per un ammontare inferiore a euro 300,00².

Il pagamento per i piccoli agricoltori sarà adattato ogni anno per tenere proporzionalmente conto delle modifiche del massimale nazionale. Se l'importo totale dei pagamenti dovuti al regime dei Piccoli agricoltori è superiore al 10% del massimale nazionale annuo³, sarà eseguita una riduzione lineare degli importi da pagare in modo da rispettare tale percentuale⁴.

1.1 Condizioni particolari

Per tutta la durata della partecipazione al regime per i piccoli agricoltori, gli agricoltori:

- mantengono almeno un numero di ettari ammissibili corrispondente al numero di diritti all'aiuto, di proprietà o in affitto, detenuti o al numero di ettari ammissibili dichiarati;
- soddisfano i requisiti minimi per beneficiare dei pagamenti diretti (superficie superiore a 1 ha);
- sono destinatari di un importo non inferiore a 300,00 a partire dal 2017.

Gli ettari ammissibili dichiarati nel 2015 da un agricoltore che partecipa al regime per piccoli agricoltori si considerano dichiarati per la durata della partecipazione dell'agricoltore al regime.

Qualora non venga rispettato tale obbligo l'agricoltore non ha diritto a percepire il pagamento per la campagna per la quale è rimasto inadempiente. Non si procede in alcun caso ad una riduzione del pagamento in base alla minore superficie accertata, né all'applicazione di sanzioni.

I diritti all'aiuto attivati nel 2015 da un agricoltore che partecipa al regime dei piccoli agricoltori sono considerati diritti attivati per la durata della partecipazione dell'agricoltore a tale regime. I diritti all'aiuto, di proprietà o in affitto, detenuti dall'agricoltore per la durata della partecipazione al regime non sono considerati diritti all'aiuto non utilizzati che devono essere riversati nella riserva.

I diritti all'aiuto non sono trasferibili tranne in caso di successione effettiva o anticipata.

¹ Regolamento (UE) n.1307/2013, Titolo V

² DM n. 6513/2014, Articolo 10

³ Regolamento (UE) n. 1307/2013, Allegato II

⁴ Regolamento (UE) n. 1307/2013, Articolo 65

In deroga, si considerano non attivati e non utilizzati i diritti all'aiuto detenuti dall'agricoltore che non ha percepito il pagamento per essere rimasto inadempiente all'obbligo di mantenere un numero di ettari ammissibili corrispondente al numero di titoli detenuti.

NOTA BENE: l'agricoltore che aderisce al regime dei piccoli agricoltori, ai fini del percepimento del contributo, deve soddisfare il requisito di agricoltore in attività.

Le sanzioni amministrative previste per il mancato rispetto di criteri di gestione obbligatori e buone condizioni agronomiche e ambientali (Condizionalità) NON si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori.

1.1.1 Trasferimento dei titoli per successione effettiva o anticipata

Gli agricoltori che tramite successione effettiva o anticipata, ricevono diritti all'aiuto da un agricoltore che partecipa al regime per i piccoli agricoltori sono ammessi a partecipare a tale regime se soddisfano i requisiti per beneficiare del regime di pagamento di base e se ereditano tutti i diritti all'aiuto detenuti dall'agricoltore dal quale ricevono i diritti all'aiuto.

Nell'ambito del regime per i piccoli agricoltori il regolamento non permette la possibilità di dividere i titoli tra coeredi.

La domanda di subentro nel regime dei piccoli agricoltori NON costituisce domanda di trasferimento titoli, ma dovrà comunque contenere le seguenti informazioni:

- numero totale dei titoli oggetto di trasferimento;
- superficie totale dei titoli oggetto di trasferimento;
- importo totale dei titoli oggetto di trasferimento;
- denominazione e CUAA del cedente;
- denominazione e CUAA del subentrante.

NOTA BENE: Nel caso di subentro nel regime dei piccoli agricoltori dovrà comunque essere presentata una domanda di trasferimento titoli secondo le modalità di seguito previste.

Caso A.

Se l'agricoltore ha già aderito al regime dei piccoli agricoltori e riceve i titoli tramite successione effettiva o anticipata da un agricoltore che partecipa al medesimo regime, non potendo ricevere gli importi derivanti dai titoli delle due adesioni, può alternativamente:

- confermare la propria adesione al regime per i piccoli agricoltori: in tal modo, continua a percepire l'importo assegnatoli nel 2015 e deve mantenere almeno un numero di ettari ammissibili corrispondente al numero di diritti all'aiuto, di proprietà o in affitto, dichiarati nel 2015;
- subentrare nel regime dei piccoli agricoltori al soggetto cedente, specificando il tipo di successione (effettiva o anticipata) ricevuta, il CUAA, il numero e la superficie totale dei titoli trasferiti: in tal modo percepisce l'importo assegnato al soggetto al quale subentra e deve mantenere almeno un numero di ettari ammissibili corrispondente al numero di diritti all'aiuto, di proprietà o in affitto, dichiarati dal cedente nel 2015 e presentare domanda di trasferimento titoli;
- presentare richiesta di recesso dal regime dei piccoli per se stesso (modello 540), presentare domanda di trasferimento titoli per i titoli trasferiti, presentare domanda per il regime di pagamento di base per i propri titoli + per i titoli trasferiti, oltre ad eventuali altri aiuti diretti: per percepire aiuti sui titoli posseduti sommati a quelli ricevuti per successione;

Caso B.

Se l'agricoltore non ha aderito al regime per i piccoli agricoltori nel 2015, detiene dei titoli propri e tramite successione effettiva o anticipata riceve titoli da un agricoltore che partecipa al regime per i

piccoli agricoltori, considerata l'impossibilità di una contemporanea partecipazione del medesimo soggetto al regime per i piccoli agricoltori e al regime di pagamento di base, può in alternativa nel modulo di presentazione:

- subentrare nel regime dei piccoli agricoltori al soggetto cedente, specificando il tipo di successione (effettiva o anticipata) ricevuta, il CUA, il numero e la superficie totale dei titoli trasferiti: in tal modo percepisce l'importo assegnato al soggetto al quale subentra, deve mantenere almeno un numero di ettari ammissibili corrispondente al numero di diritti all'aiuto, di proprietà o in affitto, dichiarati dal cedente nel 2015 e NON può chiedere il pagamento dei propri titoli o di altri aiuti diretti e presentare domanda di trasferimento titoli;
- presentare domanda di trasferimento titoli per i titoli trasferiti, presentare domanda per i propri titoli + per i titoli trasferiti, oltre ad eventuali altri aiuti diretti: per permanere nel regime ordinario, continuando a percepire aiuti sui titoli posseduti sommati a quelli ricevuti per successione.

Caso C.

Se l'agricoltore ha già aderito al regime dei piccoli agricoltori e riceve i titoli tramite successione effettiva o anticipata da un agricoltore che non partecipa al medesimo regime, non potendo ricevere gli importi derivanti dai titoli delle due adesioni, può alternativamente nel modulo di presentazione:

- confermare la propria adesione al regime per i piccoli agricoltori: in tal modo, continua a percepire l'importo assegnatoli nel 2015 e deve mantenere almeno un numero di ettari ammissibili corrispondente al numero di diritti all'aiuto, di proprietà o in affitto, dichiarati da lui nel 2015;
- presentare domanda di recesso dal regime dei piccoli per se stesso, presentare domanda di trasferimento titoli per i titoli trasferiti, presentare domanda per il regime di pagamento di base per i propri titoli + per i titoli trasferiti, oltre ad eventuali altri aiuti diretti: per percepire aiuti sui titoli posseduti sommati a quelli ricevuti per successione;

Le domanda di trasferimento titoli nel regime dei piccoli agricoltori sono soggette ai medesimi controlli ed alle medesime procedure stabilite per i trasferimenti dei titoli eseguiti al di fuori del regime per i piccoli agricoltori.

Con riferimento alla **successione anticipata** le fattispecie previste sono le seguenti:

- a) consolidamento dell'usufrutto in capo al nudo proprietario;
- b) tutti i casi in cui un agricoltore abbia ricevuto a qualsiasi titolo l'azienda o parte di essa precedentemente gestita da un altro agricoltore, al quale il primo può succedere per successione legittima.

Conseguentemente la fattispecie in questione non può essere utilizzata per trasferimenti in favore di una persona giuridica.

La successione anticipata NON è il titolo del trasferimento, ma una qualificazione specifica al trasferimento: in altri termini, vi è prima il trasferimento dell'azienda tra due soggetti, che avverrà secondo le forme negoziali stabilite liberamente dagli interessati e poi la qualificazione di tale trasferimento come successione anticipata. La successione anticipata riferita al trasferimento di soli titoli è possibile solo a titolo definitivo, gratuito o oneroso. In ogni caso è necessario un atto di trasferimento che segue le forme di legge.

Per la fattispecie **successione mortis causa** il trasferimento può essere eseguito in favore della comunione ereditaria. In tal caso è necessario acquisire la dichiarazione resa da almeno uno dei coeredi nella quale si dichiara che la successione è eseguita in favore della comunione ereditaria costituita.

La documentazione obbligatoria da produrre per validare il trasferimento dei titoli deve essere archiviata nel Fascicolo aziendale del produttore.

1.2 Domande relative al regime dei piccoli agricoltori

A partire dalla campagna 2016, gli agricoltori che hanno aderito nel 2015 al regime per i piccoli agricoltori devono presentare annualmente una domanda semplificata di conferma al regime. È inoltre possibile presentare una domanda di subentro nel regime in questione per successione effettiva o anticipata.

La presentazione delle suddette domande deve avvenire esclusivamente in modalità telematica attraverso gli applicativi messe a disposizione dall'AVEPA ed entro i termini stabiliti.

NON sono previste domande di modifica.

1.2.1 Domanda di conferma dell'adesione al regime dei piccoli agricoltori

In applicazione delle disposizioni in materia di semplificazione, gli agricoltori che hanno aderito al regime per i piccoli agricoltori potranno confermare la loro adesione al regime per l'anno di campagna 2016.

La presentazione deve avvenire tramite il modulo informatico "Regime dei Piccoli agricoltori" attraverso la compilazione delle seguenti schede:

- PICCOLO AGRICOLTORE: CONFERMA dell'adesione al regime;
- PREMIO BASE SUPERFICI: superfici impegnate derivanti dal piano di coltivazione predisposto in Fascicolo;
- RIEPILOGO INFORMAZIONI: contiene le informazioni di riepilogo relative alla domanda unica presentata nella campagna 2015, con il dettaglio dei premi richiesti;
- DICHIARAZIONI: contiene l'informazione, tra le altre, relativa alla superficie determinata nella campagna 2015 (quale elemento di confronto con la dichiarazione delle superfici al fine del "mantenimento del numero di ettari ammissibili (...) previsto).

NOTA BENE: Nel caso di CONFERMA NON dovrà essere compilata la scheda "TRASFERIMENTO TITOLI".

Qualora non sia presentata la domanda di conferma non viene corrisposto il pagamento dell'importo all'agricoltore per la campagna in questione.

La non presentazione della domanda di conferma determina l'uscita dell'agricoltore dal regime per i piccoli agricoltori e tutti i titoli detenuti si considerano non attivati e non utilizzati per la campagna in questione.

1.2.2 Domanda di subentro e trasferimento titoli

In alternativa, nel caso di subentro nel regime per i piccoli agricoltori per successione effettiva o anticipata, la domanda dovrà essere presentata dal subentrante.

La presentazione deve avvenire tramite il modulo informatico "Regime dei Piccoli agricoltori" attraverso la compilazione delle seguenti schede:

- PICCOLO AGRICOLTORE: SUBENTRO nel regime del piccolo agricoltore, definendo la motivazione (successione effettiva o anticipata, e in tal caso specificando se si tratta di

consolidamento dell'usufrutto o altra casistica prevista) e il soggetto (CUAA) cui si intende subentrare;

- TRASFERIMENTO TITOLI: indicare il numero dei titoli oggetto di trasferimento, la superficie totale dei titoli oggetto di trasferimento e l'importo totale dei titoli oggetto di trasferimento;
- PREMIO BASE SUPERFICI: superfici impegnate derivanti dal piano di coltivazione predisposto in Fascicolo;
- RIEPILOGO INFORMAZIONI: contiene le informazioni di riepilogo relative alla domanda unica presentata nella campagna 2015, con il dettaglio dei premi richiesti;
- DICHIARAZIONI: contiene l'informazione, tra le altre, relativa alla superficie determinata nella campagna 2015 (quale elemento di confronto con la dichiarazione delle superfici al fine del "mantenimento del numero di ettari ammissibili (...) previsto).

NOTA BENE: la compilazione della scheda "TRASFERIMENTO TITOLI" NON costituisce Domanda di trasferimento titoli che dovrà essere regolarmente presentata attraverso l'apposito modulo informatico.

La documentazione probatoria per il trasferimento dei titoli nel regime dei piccoli agricoltori è presentata dall'agricoltore cessionario all'AVEPA secondo le modalità ed entro i termini previsti.

1.3 Modalità di uscita dal regime

Gli agricoltori che decidono di ritirarsi dal regime medesimo o che sono divenuti beneficiari del sostegno concesso a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera c), del Regolamento (UE) n. 1305/2013 nell'ambito della misura "sviluppo delle aziende agricole e delle imprese", non hanno più diritto a partecipare al regime, anche in caso di successione effettiva o anticipata.

Il sostegno è quello concesso agli agricoltori beneficiari del regime per i piccoli agricoltori da almeno un anno e che si impegnano a cedere permanentemente la totalità della propria azienda con i corrispondenti diritti all'aiuto ad un altro agricoltore. tra le cessioni a titolo definitivo non è compresa la fattispecie relativa alla successione anticipata.

Il sostegno è erogato dalla data della cessione fino al 31 dicembre 2020 o calcolato per tale periodo e versato sotto forma di pagamento *una tantum*.

1.3.1 Ritiro dal regime dei piccoli agricoltori

L'agricoltore che intenda uscire dal Regime dei piccoli agricoltori deve compilare e sottoscrivere il modello "Richiesta di ritiro - Regime per i piccoli agricoltori", che dovrà essere repertoriato all'interno del fascicolo elettronico secondo le seguenti modalità:

- 1) all'interno della scheda ATTI del fascicolo, dovrà essere creato, qualora non fosse già presente, l'atto della nuova tipologia REGIME PICCOLI AGRICOLTORI;
- 2) all'interno di tale atto, il documento sopra descritto dovrà essere repertoriato utilizzando la codifica - RITIRO DAL REGIME DEI PICCOLI AGRICOLTORI (540).

Il ritiro dal regime dei piccoli agricoltori nelle modalità previste, permetterà la presentazione di una domanda unica, con richiesta di pagamento di uno degli aiuti diretti (regime pagamento base, *greening*, giovane agricoltore, sostegno accoppiato), compresa la richiesta di attribuzione dei titoli dalla riserva nazionale.

2 DICHIARAZIONI

Le dichiarazioni sono rese in domanda e sono sottoscritte dall'agricoltore con la sottoscrizione della medesima.

3 Allegato 1 - RITIRO PICCOLO AGRICOLTORE

Il documento è reperibile al seguente percorso: <http://www.avepa.it/fascicolo-aziendale-mod>.